
Luogo e data

Oggetto: **Richiesta sospensione pagamento rate finanziamento privati per Emergenza Alluvione – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3906/2010 del 13/11/2010**

finanziamento n° _____ intestato a _____
debito residuo ad oggi euro _____

Io sottoscritto intestatario/ Noi sottoscritti cointestatari

Cognome nome dell'intestatario del mutuo o, se cointestato, di tutti i cointestatari

facoltativi: numero di telefono ed eventuale indirizzo e_mail

chiedo/chiediamo

a codesta Banca la possibilità di sospendere il rimborso del pagamento del finanziamento indicato in oggetto, per un periodo temporaneo di _____ mesi ("periodo di sospensione").

A tal fine dichiaro/dichiariamo, sotto la mia/nostra responsabilità, quanto segue:

1) è attivo l'accredito in via continuativa presso codesta Banca del mio/nostro stipendio, o di altra fonte di reddito se non lavoratore/i dipendente/i, o di importi relativi a situazioni di sospensione del lavoro (Cig o Cigs) e la domiciliazione (addebito continuativo) delle utenze (bollette ecc.);

non è attivo l'accredito presso codesta Banca del mio/nostro stipendio, nè di altra fonte di reddito se non lavoratore/i dipendente/i, nè di importi relativi a situazioni di sospensione del lavoro (Cig o Cigs), né la domiciliazione (addebito continuativo) delle utenze (bollette ecc.);

2) Dichiaro/dichiariamo inoltre

di risiedere in uno dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali individuati dal Commissario delegato, e di aver presentato agli uffici preposti nel Comune di competenza i modelli predisposti dalla Regione Veneto per la richiesta di un contributo in relazione ai danni riportati nell'alluvione/frane (in allegato il modello presentato e la ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta o copia della stessa con timbro di ricezione rilasciata dal Comune)

di appartenere a uno degli elenchi di cui all'art. 11 dell'Ordinanza del 13 novembre 2010 n° 2906 (cioè l'elenco delle imprese che a causa dell'esondazione dei fiumi abbiano subito il fermo della propria attività economica e siano state oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorità comunale o l'elenco dei cittadini costretti all'evacuazione dalle proprie abitazioni)

Prende/prendiamo atto che:

- la sospensione viene effettuata da codesta Banca per un periodo massimo non superiore a otto mesi;
- per "periodo di sospensione" si intende il periodo durante il quale il mutuatario non paga alcuna rata;
- le rate scadenti durante il periodo di sospensione sono addebitate su un Conto di Finanziamento Accessorio intestato al mutuatario;
- il costo dell'operazione è costituito dagli interessi maturati nel corso del periodo della sospensione sul debito residuo in essere all'inizio della sospensione e il tasso utilizzato per il conteggio di tali interessi è quello previsto dal contratto di mutuo oggetto di sospensione;
- infatti, a partire dalla data di decorrenza della prima rata sospesa fino alla scadenza dell'ultima rata sospesa maturano gli interessi per dilazione del pagamento; detti interessi sono calcolati sul capitale residuo (del finanziamento) risultante alla data di inizio della sospensione, al tasso contrattuale tempo per tempo vigente se tasso variabile indicizzato, o al tasso fisso, a seconda di quanto concordato contrattualmente e vengono addebitati sul Conto di Finanziamento Accessorio (lo stesso su cui sono state addebitate le rate sospese);
- nel caso non vi siano rate pregresse impagate, il periodo di sospensione inizia dalla data di decorrenza della rata in corso al momento di sottoscrizione dell'accordo con la Banca (atto integrativo del finanziamento), se accoglierà la presente richiesta; nel caso in cui esistano rate pregresse impagate, la data di inizio della sospensione viene determinata a partire da quella di decorrenza della prima rata impagata (ad esempio a fronte di 5 rate mensili impagate e di una sospensione della durata di 8 mesi, il mutuatario usufruisce di una sospensione del pagamento delle 5 rate impagate oltre alle 3 successive rate mensili);

- alla conclusione del periodo di sospensione, il pagamento delle rate del finanziamento riprenderà automaticamente secondo la periodicità e gli importi previsti dal piano di ammortamento originario;
- le rate di rimborso del Conto di Finanziamento Accessorio (relative alle rate sospese del finanziamento e agli interessi per dilazione di pagamento) sono "accodate" (rinviate) alla fine del piano di ammortamento originario;
- il numero complessivo delle rate di rimborso del conto di finanziamento accessorio sarà pari al numero delle rate oggetto della sospensione, ma di importo maggiore in quanto comprensive degli interessi descritti nel presente articolo;
- per effetto della sospensione, la scadenza finale del finanziamento viene prorogata di un numero di mesi pari al periodo di sospensione autorizzato dalla Banca.

Alla luce di quanto sopra,

dichiaro/dichiariamo

la propria disponibilità, qualora la Banca acconsenta alla sospensione sopra descritta, a concludere con la Banca stessa, alle condizioni sopra indicate, l'atto integrativo del contratto di mutuo/finanziamento mediante scrittura privata non autenticata, in applicazione della norma di favore prevista per i debitori in caso di rinegoziazione dei contratti, anche ipotecari (art. 120 quater Dlgs 385/1993 – art. 8 DL 7/2007).

FIRMA/E DELL'INTESTATARIO DEL FINANZIAMENTO: _____
(di tutti i cointestatari se mutuo cointestato)

TIMBRO DATARIO DI RICEZIONE E FIRMA DELLA FILIALE
--